

**Oggetto:** Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

## Introduzione

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, che abroga il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43, reca esecuzione al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Si precisa che le certificazioni richiamate dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (di seguito denominato D.P.R. n. 146/2018) si intendono certificazioni rilasciate da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 o da un organismo firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA.

**Il presente schema abroga il Regolamento tecnico RT-29 rev.02 ACCREDIA-** Prescrizioni per l'accREDITAMENTO di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: – installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; – installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.

## Contesto Normativo vigente:

- **Regolamento (UE) n. 517/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067** della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;
- **Regolamento (CE) n. 304/2008** della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146** – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

## Schema di accreditamento per il rilascio della certificazione alle imprese

Il presente schema è stato predisposto da ACCREDIA, sentite le Parti interessate, e approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito "Ministero dell'Ambiente") ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

*Nota: le normative citate nello schema, dove non è esplicitamente indicato, si intendono nell'edizione vigente.*

<p>Norme di accreditamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012</li> <li>- RG 01 ACCREDIA</li> <li>- RG-01-03 ACCREDIA</li> <li>- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018</li> </ul>
<p>Norme di certificazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.R. n. 146/2018</li> <li>- Regolamento (UE) n. 517/2014</li> <li>- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067</li> <li>- Regolamento (CE) n. 304/2008</li> <li>- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018</li> </ul>
<p>Attività oggetto di certificazione</p>	<p>Si applica, in base alle disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 146/2018, alle <u>imprese</u> che svolgono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;</li> <li>2. le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.</li> </ol>
<p>Criteri di competenza Gruppo di Verifica</p>	<p>Gli Auditor del Gruppo di Verifica devono avere competenza tecnica ed esperienza specifica, di almeno 2 anni, nelle attività riguardanti le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e/o nelle attività riguardanti le apparecchiature di protezione antincendio, tramite effettuazione di verifiche come responsabile del gruppo e/o tramite esperienza professionale con conoscenza delle tecniche di audit (ISO 19011).</p> <p>Gli Auditor del gruppo di verifica devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) conoscenza approfondita della normativa tecnica e della legislazione europea e nazionale inerente la regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento degli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e/o conoscenza approfondita della legislazione europea e nazionale inerente alla regolamentazione dei processi di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio;</li> <li>b) conoscenze approfondite dei processi inerenti al settore impiantistico, ivi inclusi i processi di saldatura o brasatura, con particolare riferimento agli impianti di cui al precedente punto a);</li> <li>c) conoscenza delle metodologie di audit (ISO 19011).</li> </ol> <p>Il Gruppo di Verifica (di seguito "GVI") nel suo complesso deve inoltre garantire la conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza, della seguente normativa cogente oltre alla normativa tecnica applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.R. n. 146/2018</li> <li>- Regolamento (UE) n. 517/2014</li> <li>- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067</li> <li>- Regolamento (CE) n. 304/2008</li> <li>- Regolamento (CE) n. 1516/2007</li> <li>- Regolamento (CE) n. 1497/2007</li> <li>- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.</li> </ul> <p>L'Organismo di Certificazione (di seguito "CAB") deve dotarsi di procedure e criteri per la composizione dei GVI tali da assicurare che lo stesso sia composto da auditor (e, ove necessari, da esperti tecnici), che dispongano della competenza complessiva adeguata per svolgere l'audit.</p>
<p>Criteri di competenza del personale incaricato a svolgere: - il riesame della domanda; - il riesame dei risultati della valutazione; - la decisione relativa alla certificazione</p>	<p>Il CAB deve dotarsi di procedure e criteri per la qualifica delle funzioni interessate al fine di assicurare adeguate competenze richieste per i compiti e per le responsabilità che assumono.</p> <p>I criteri dovranno considerare i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra;</li> <li>- conoscenza dei processi del CAB;</li> <li>- conoscenza della normativa tecnica applicabile e della seguente legislazione e normativa cogente in materia di gas fluorurati ad effetto serra:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.R. n. 146/2018</li> <li>- Regolamento (UE) n. 517/2014</li> <li>- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067</li> <li>- Regolamento (CE) n. 304/2008</li> <li>- Regolamento (CE) n. 1516/2007</li> <li>- Regolamento (CE) n. 1497/2007</li> <li>- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.</li> </ul> </li> </ul> <p>La persona o il comitato che prende le decisioni relative alla certificazione può avvalersi di un esperto, con il diritto di veto, in possesso di competenze specifiche pari a quelle dell'auditor del GVI.</p>

<p>Tariffario verifiche</p>	<p>Il CAB dovrà inviare il tariffario al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 146/2018, specificando le informazioni di cui al punto 2.2. dell'Allegato B al D.P.R. n. 146/2018, sui costi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presentazione della domanda di certificazione;</li> <li>- esame della documentazione;</li> <li>- verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo);</li> <li>- rilascio della certificazione;</li> <li>- spese extra (vitto, alloggio, spese auto, ecc.).</li> </ul> <p>Eventuali successive modifiche al tariffario dovranno essere comunicate al Ministero dell'Ambiente prima della loro applicazione</p>																					
<p>Durata della certificazione e modalità di verifica</p>	<p>La certificazione ha la durata di cinque anni secondo il seguente schema:</p> <table border="1" data-bbox="368 421 1461 645"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fase</td> <td>Cert.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Sorv.</td> <td>Rinnovo</td> </tr> <tr> <td>Modalità di verifica</td> <td>Verifica in sede</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Esame Doc.</td> <td>Verifica in sede</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il CAB in fase di prima certificazione e di rinnovo dovrà effettuare la verifica ispettiva dell'impresa presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.</p>	Anno	0	1	2	3	4	5	Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinnovo	Modalità di verifica	Verifica in sede	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Verifica in sede
Anno	0	1	2	3	4	5																
Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinnovo																
Modalità di verifica	Verifica in sede	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Verifica in sede																
<p>Rapporti contrattuali</p>	<p>Il CAB nel formulare l'offerta deve attenersi al tariffario inviato al Ministero dell'Ambiente nel caso non ci siano state modifiche, viceversa devono attenersi all'ultima revisione inviata allo stesso. Negli accordi legalmente validi tra il CAB e il cliente (di seguito "contratto"), vengono stabilite le informazioni e la documentazione previste al § "Sorveglianza", che devono essere inviate dall'impresa certificata entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale per il mantenimento della certificazione (sorveglianza/rinnovo). Nel contratto, dovrà essere inoltre disciplinata l'ipotesi di sostituire - in caso di eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni (es.: reclami e/o ricorsi) - uno degli esami documentali con una verifica presso una sede operativa e/o presso il cliente (luogo dell'intervento tecnico effettivo). Ai fini della trasparenza, nel contratto sottoscritto devono essere chiaramente indicate le modalità e le tempistiche per il ripristino della certificazione nel caso di sospensione. Inoltre deve essere chiaramente indicato che, nel caso di revoca della certificazione, l'impresa deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.</p>																					
<p>Programmazione della verifica</p>	<p>Il CAB, per la definizione del tempo di verifica, deve raccogliere preventivamente le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale) (in fase di certificazione iniziale);</li> <li>b) il fatturato specifico. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare al CAB un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere;</li> <li>c) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale).</li> </ol> <p><i>Nota 1: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.</i></p> <p><i>Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.</i></p> <p><i>Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.</i></p> <p>In ogni caso, nelle varie casistiche che si possono presentare, il CAB deve effettuare una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento.</p> <p>La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno 2 ore effettive presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.</p> <p>I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.</p>																					

<p>Verifica di certificazione</p>	<p>Nella verifica di certificazione, il CAB dovrà dare evidenza dei seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;</li> <li>l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (vedi Nota 3 del punto "Programmazione della verifica"), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto;</li> <li>disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Il CAB dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere. Il CAB potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;</li> <li>procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);</li> <li>modalità di gestione dei reclami e ricorsi.</li> </ol>
<p>Decisione sulla certificazione e Certificato</p>	<p>La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dal CAB in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.</p> <p>Il CAB deve fornire un certificato all'impresa che ha superato positivamente l'iter di certificazione e che è iscritta al Registro telematico nazionale. L'intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018. Superato tale termine, l'impresa dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 8, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.</p> <p>Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome del CAB;</li> <li>- ragione sociale dell'impresa e ubicazione della sede legale dell'impresa;</li> <li>- numero di certificato;</li> <li>- la dicitura "impresa";</li> <li>- il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg";</li> <li>- le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018, Regolamento (CE) n. 304/08 oppure D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;</li> <li>- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.</li> </ul> <p>Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome del CAB;</li> <li>- ragione sociale dell'impresa e ubicazione della sede legale dell'impresa;</li> <li>- numero di certificato;</li> <li>- la dicitura "Impresa";</li> <li>- il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di impianti apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra;</li> <li>- le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018, Regolamento (CE) n. 304/08 oppure D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;</li> <li>- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.</li> </ul> <p>Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.</p>
<p>Sorveglianze documentali</p>	<p>Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.</p> <p>Il CAB, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 4), trasmette un sollecito alla impresa certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico (come definito in Nota 1 e 2 del punto "Programmazione della verifica") dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;</li> <li>un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato.</li> </ol> <p>Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento</p>

	<p>inerente il campo di applicazione del certificato;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (vedi Nota 3 del punto "Programmazione della verifica"), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (Vedi Note 1 e 2 del punto "Programmazione della verifica");</li> <li>4. la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Il CAB dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto. Il CAB potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;</li> <li>5. i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);</li> <li>6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.</li> </ol> <p>Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, il CAB deve ricevere dalla impresa certificata la documentazione prevista ai punti da 1. a 6..</p> <p>In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti da 1. a 6., il CAB sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.</p> <p>Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista ai punti da 1. a 6., il CAB provvederà alla revoca del certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).</p> <p>Il CAB, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'impresa la sussistenza della certificazione.</p> <p><i>Nota 4 Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018</i></p>
Rinnovo	<p>Il CAB dovrà effettuare la verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini delle attività oggetto di certificazione. La presentazione di istanza di rinnovo da parte dell'impresa certificata deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato.</p> <p>Il CAB, in occasione della verifica di rinnovo, deve esaminare e valutare, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fatturato specifico (come definito in Nota 1 e 2 del punto "Programmazione della verifica") dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;</li> <li>- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;</li> <li>- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (vedi Nota 3 del punto "Programmazione della verifica"), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (come sopra indicato);</li> <li>- la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Il CAB dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto. Il CAB potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;</li> <li>- le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);</li> <li>- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.</li> </ul> <p>Il CAB, in caso di esito positivo degli accertamenti, rinnova il certificato dell'impresa.</p>
Registrazioni	<p>Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al rilascio, sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, trasferimento o revoca del certificato, il CAB deve inserire nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione dell'impresa).</p> <p>Il CAB deve conservare le registrazioni relative al processo di certificazione per la durata almeno di due cicli di certificazione (10 anni).</p>

Trasferimento dei certificati	<p>Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un'impresa, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.</p> <p>Ai fini del trasferimento, l'Organismo che rilascia nuovamente il certificato (Organismo subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;</li> <li>dichiarazione del CAB cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;</li> <li>una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.</li> </ol> <p>Il CAB cedente, entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. all'impresa richiedente.</p> <p>A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, il CAB subentrante emetterà un certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione al CAB cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, il CAB cedente revocherà il certificato.</p> <p>Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.</p>
Applicazione	<p>Il presente schema si applica dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente. Gli organismi in possesso di accreditamento e designazione rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 continuano ad applicare l'RT-29 fino alla transizione del proprio accreditamento, che deve avvenire entro il 24 gennaio 2020.</p>
Transitorio certificazioni	<p>I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>I certificati rilasciati alle imprese, ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 anche per l'attività di smantellamento esclusivamente per dette apparecchiature fisse.</p> <p>Il CAB, alla prima sorveglianza utile, dovrà aggiornare il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dandone comunicazione all'impresa certificata.</p> <p>I certificati rilasciati dal CAB alle imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 dovranno, alla prima sorveglianza utile, essere aggiornati nel campo di applicazione in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili.</p> <p>Il CAB deve comunicare alle imprese certificate che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, le verifiche di sorveglianza con cadenza annuale dovranno essere svolte nelle modalità descritte al § "Sorveglianza (esame documentale)".</p> <p>Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi. Su richiesta dell'Impresa certificata o del CAB, è possibile procedere all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.</p>
Transitorio accreditamenti	<p>Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D.P.R. n. 146/2018 gli accreditamenti dei CAB per la certificazione delle imprese rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018. Trascorso tale termine, gli accreditamenti dei CAB che facciano ancora riferimento al D.P.R. n. 43/2012 verranno revocati.</p> <p>Entro tale periodo i CAB devono aggiornare lo scopo del proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 predisponendo uno specifico piano di transizione. Tale piano dovrà essere reso disponibile ad ACCREDIA entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente del presente schema.</p> <p><i>Nota ACCREDIA, per facilitare la redazione del piano di transizione, ha predisposto un sintetico esempio dello stesso che contiene gli aspetti minimi che devono essere considerati e sviluppati (naturalmente è lasciata ai CAB la modalità di strutturare/integrare il modulo come riterrà più opportuno ai fini dell'efficacia).</i></p> <p>A seguito dell'invio del piano di transizione, la pratica verrà presentata al primo Comitato Settoriale di Accreditamento utile per procedere con l'aggiornamento del campo di applicazione dell'accREDITamento con la seguente dicitura:</p> <p><b>Certificazione delle imprese autorizzate a svolgere attività:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di controllo perdite, recupero di gas fluorurati a effetto serra, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067;</li> <li>- di controllo perdite, recupero di gas fluorurati a effetto serra, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, ai sensi del Regolamento (CE) 304/2008;</li> </ul> <p>ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018 n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006) e dello schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018 n. 146.</p>

In seguito i CAB invieranno al Ministero dell'Ambiente (a mezzo PEC) il certificato di accreditamento e il tariffario aggiornati per la designazione.

Solo a seguito della designazione da parte del Ministero dell'Ambiente gli Organismi potranno procedere con il rilascio delle nuove certificazioni, il mantenimento e l'estensione delle certificazioni già emesse secondo i requisiti del presente schema.

Nel periodo compreso dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018 e la nuova designazione, i CAB, ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.P.R., potranno continuare con il rilascio delle nuove certificazioni, con i rinnovi delle certificazioni esistenti e con le sorveglianze annuali in conformità ai requisiti del D.P.R. n. 43/2012 (Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra) e del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-29 (Prescrizioni per l'accREDITAMENTO di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di cui al Regolamento (CE) n. 303/2008 e Regolamento (CE) n.304/2008).

ACCREDIA verificherà il rispetto del piano proposto in occasione delle prime verifiche di sorveglianza o rinnovo, successive all'adozione del presente schema, già previste nel normale ciclo di AccredITAMENTO, con un incremento di giorni uomo in funzione dei certificati emessi. Il GVI valuterà il completamento delle azioni previste nel piano di transizione, le certificazioni emesse e le competenze del personale a fronte dei requisiti del presente schema.

I CAB, attualmente accreditati per tutti i Regolamenti, a conclusione del periodo di transizione avranno una riduzione del campo di applicazione nel certificato di accREDITAMENTO relativa allo specifico Regolamento di esecuzione (UE/CE) [es. Regolamento (CE) n. 304/2008]. Tale riduzione riguarderà i CAB che:

- non hanno ancora effettuato la verifica in accompagnamento utile ad attivare lo specifico Regolamento (UE/CE);
- non hanno fornito evidenze delle competenze nello specifico Regolamento (UE/CE);
- non hanno emesso certificati a fronte dello specifico Regolamento (UE/CE).

Estensione AccredITAMENTI

Concluso il periodo transitorio di 12 mesi, sarà possibile per il CAB estendere il campo di applicazione del certificato di accREDITAMENTO ad ulteriori Regolamenti di esecuzione (UE/CE) (es.: Regolamento (CE) n. 304/2008) tramite esame documentale e successiva verifica in accompagnamento.

### Requisiti specifici della "Impresa individuale"

Fermo restando i requisiti di cui ai § "Norma di accreditamento", "Norma di certificazione", "Attività oggetto di certificazione", "Criteri di competenza Gruppo di Verifica", "Criteri di competenza del personale incaricato a svolgere il riesame della domanda; il riesame dei risultati della valutazione; la decisione relativa alla certificazione", "Rapporti contrattuali", "Registrazioni", "Applicazione", il CAB può rilasciare certificazioni alle "Imprese individuali" secondo i requisiti sotto riportati.

Tariffario verifiche	Il CAB dovrà inviare il tariffario al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 146/2018, specificando le informazioni di cui al punto 2.2. dell'Allegato B al D.P.R. n. 146/2018, sui costi relativi a: <ul style="list-style-type: none"><li>- presentazione della domanda di certificazione;</li><li>- esame della documentazione;</li><li>- verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo);</li><li>- rilascio della certificazione;</li><li>- spese extra (vitto, alloggio, spese auto, ecc.).</li></ul> Eventuali successive modifiche al tariffario dovranno essere comunicate al Ministero dell'Ambiente prima della loro applicazione.																					
Durata della certificazione e modalità di verifica	La certificazione ha la durata di cinque anni secondo il seguente schema: <table border="1" data-bbox="384 629 1441 741"><thead><tr><th>Anno</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fase</td><td>Cert.</td><td>Sorv.</td><td>Sorv.</td><td>Sorv.</td><td>Sorv.</td><td>Rinnovo</td></tr><tr><td>Modalità di verifica</td><td>Esame Doc.</td><td>Esame Doc.</td><td>Esame Doc.</td><td>Esame Doc.</td><td>Esame Doc.</td><td>Esame Doc.</td></tr></tbody></table>	Anno	0	1	2	3	4	5	Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinnovo	Modalità di verifica	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.
Anno	0	1	2	3	4	5																
Fase	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinnovo																
Modalità di verifica	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.	Esame Doc.																
Esame documentale	<p>Nei casi in cui il titolare dell'impresa <u>coincide con la persona certificata</u>, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ l'impresa:<ul style="list-style-type: none"><li>- sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;</li><li>- sia iscritta <u>come impresa</u> al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;</li><li>- abbia un fatturato specifico (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2 del punto "Programmazione della verifica") inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare al CAB un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.</li></ul></li><li>▪ il titolare:<ul style="list-style-type: none"><li>- sia iscritto <u>come persona</u> al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;</li><li>- sia certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'"Impresa individuale" intende operare (Vedi Nota 5);</li><li>- in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiararsi di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;</li><li>- disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;</li><li>- dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc...);</li><li>- dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;</li><li>- in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta al CAB il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, il CAB manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza al CAB di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.</li></ul></li></ul> <p>Il titolare della "Impresa individuale" deve fornire al CAB la documentazione di cui sopra richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte del CAB (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).</p> <p><i>Nota 5: La certificazione del titolare dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa individuale (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 303/2008).</i></p>																					

<p>Decisione relativa alla certificazione. Certificato</p>	<p>La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dal CAB in base alle informazioni raccolte nell'esame documentale di certificazione. L'intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.</p> <p>Il CAB deve fornire un certificato come "Impresa individuale" al titolare che ha dimostrato di possedere i requisiti di cui al § "Esame documentale".</p> <p>Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome del CAB;</li> <li>- ragione sociale dell'impresa individuale e ubicazione della sede legale dell'impresa;</li> <li>- numero di certificato;</li> <li>- la dicitura "Impresa individuale";</li> <li>- il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg";</li> <li>- le norme di certificazione applicabili (es. D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;</li> <li>- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.</li> </ul> <p>Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome del CAB;</li> <li>- ragione sociale dell'impresa individuale e ubicazione della sede legale dell'impresa;</li> <li>- numero di certificato;</li> <li>- la dicitura "Impresa individuale";</li> <li>- il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra";</li> <li>- le norme di certificazione applicabili (es. D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento (CE) n. 304/08) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;</li> <li>- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.</li> </ul> <p>Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell'impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.</p>
<p>Sorveglianza  Rinnovo</p>	<p>Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza e rinnovo dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.</p> <p>Il CAB, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (vedi Nota 4), trasmette un sollecito alla impresa individuale certificata per richiedere l'invio della documentazione prevista al punto "Esame documentale".</p> <p>Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, il CAB deve ricevere dalla impresa individuale certificata la documentazione prevista al punto "Esame documentale".</p> <p>In assenza parziale o totale della documentazione, il CAB sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.</p> <p>Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa individuale non trasmette la documentazione, il CAB provvederà alla revoca del certificato.</p> <p>L'impresa individuale, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).</p> <p>Il CAB, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'impresa individuale la sussistenza della certificazione.</p> <p><i>Nota 4 Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018</i></p>
<p>Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa"</p>	<p>L'"Impresa individuale", che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi allo stesso CAB che l'ha certificata come "Impresa individuale" per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa".</p> <p>Il CAB, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, prima di procedere con la programmazione della verifica ispettiva dell'impresa presso un'unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, deve raccogliere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2);</li> <li>- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza.</li> <li>- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (Vedi Nota 3), corredato</li> </ul>

	<p>dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso) (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2).</p> <p><i>Nota 1:</i> Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.</p> <p><i>Nota 2:</i> Nella determinazione del fatturato specifico <u>non deve essere considerato</u> quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.</p> <p><i>Nota 3:</i> La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Il CAB dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che intende svolgere. Il CAB potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;</li> <li>- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);</li> <li>- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.</li> </ul> <p>Il CAB, in relazione alle varie casistiche che si possono presentare, deve effettuare una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento.</p> <p>La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno 2 ore effettive per la verifica presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.</p> <p>I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.</p> <p>A seguito di esito positivo della verifica, il CAB emette un certificato secondo quanto previsto al punto "Certificato" della sezione "Impresa" del presente documento riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza.</p> <p>Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.</p> <p>Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.</p> <p>La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.</p>
<p>Variazione del certificato da "Impresa" a "Impresa individuale"</p>	<p>L' "Impresa", che ricade nei requisiti di "Impresa individuale", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi allo stesso CAB che l'ha certificata come "Impresa" per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale".</p> <p>Il titolare dell'Impresa certificata deve fornire al CAB la documentazione prevista al punto "Esame documentale".</p> <p>Il CAB, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.</p> <p>A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, il CAB emette il certificato, secondo quanto previsto al punto "Decisione relativa alla certificazione Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza.</p> <p>Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.</p> <p>Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.</p> <p>La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell'impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.</p>